

Modifiche parte ordinamentale testo 29-7-13 rispetto prima versione

Art. 15

Attribuzioni del Ministero della Difesa

1. Al Ministero della Difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di Difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.

2. Il Ministero della Difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree di seguito indicati: a) area tecnico operativa: Difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di Difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla Difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti

terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere h), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando anche le eventuali, conseguenti modifiche al presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:

a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;

b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedurali;

c) l'unicità decisionale;

d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;

e) la tendenziale attribuzione di funzioni e compiti amministrativi a uffici di livello dirigenziale generali e non generali, retti da dirigenti civili appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa;

f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.

3. omissis.

C. 2bis prevede il coinvolgimento delle OO.SS nelle materie di competenza.

Art. 2188 bis

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Esercito Italiano

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito Italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 dicembre 2013;

2) Centro documentale di Genova, entro il 31 dicembre 2013;

3) Centro documentale di Bari, entro il 31 dicembre 2013

4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 dicembre 2013;

5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 dicembre 2013;

6) Centro documentale di Padova, entro il 31 dicembre 2013;

7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 dicembre 2013;

8) Centro documentale di Trento, entro il 31 dicembre 2013;

<p>9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;</p> <p>18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;</p> <p>19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;</p> <p>20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>26) Centro documentale di Como, entro il 31</p>	
--	--

<p>dicembre 2018;</p> <p>27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>b) provvedimenti di riconfigurazione:</p> <p>1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;</p> <p>2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Ufficio Documentale di Potenza;</p> <p>4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;</p>	
--	--

<p>5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Centro Documentale di Bari;</p> <p>6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;</p> <p>7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;</p> <p>8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;</p> <p>9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;</p> <p>11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative</p>	
---	--

attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;

13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di Difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;

15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;

16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;

18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;

20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione

<p>e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna;</p> <p>21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;</p> <p>22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;</p> <p>23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;</p> <p>24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;</p> <p>25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;</p> <p>26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;</p> <p>27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;</p> <p>28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di</p>	
---	--

<p>Cagliari;</p> <p>29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.</p> <p>2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito Italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della Difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.</p>	<p>Al C.2 è ora prevista l'informativa, per le materie di competenza, alle OO.SS. rappresentative.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2188-ter</p> <p>Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie della Marina militare</p> <p>I. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 31, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative. I provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la</p>	<p>Al C.1 è ora previsto sentite per le materie di competenza al C.2 le OO.SS. previa informativa, per le materie di competenza, alle OO.SS. rappresentative.</p>

<p>tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:</p> <p>a) provvedimenti di soppressione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 dicembre 2013;2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 dicembre 2013;3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014; <p>b) provvedimenti di riconfigurazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sicilia;5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Capitale;6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31	
---	--

dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;

7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta;

8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

9) la Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurata in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

12) il Comando supporto logistico, entro il 31 dicembre 2013, assume le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente

<p>svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;</p> <p>13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli;</p> <p>14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione del transito delle funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza;</p> <p>18) l' Arsenal Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;</p> <p>19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>20) l' Arsenal Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e</p>	
--	--

<p>razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;</p> <p>23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale</p> <p>2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma l, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della Difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma l, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2188-quater</p> <p>Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Aeronautica militare</p> <p>I. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale</p>	<p>C1 =Vedi C.1 2188 ter.</p>

complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma I, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;

2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

1) il Comando logistico, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

2) l' Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere in area operativa;

4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato e razionalizzato nelle strutture con relativi organici;

5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere;

6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il

<p>31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO ivi ubicati;</p> <p>7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, è ricollocata a Roma;</p> <p>8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.</p> <p>2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma l, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della Difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.</p>	<p>C2=Vedi C2 2188 ter.</p>
<p style="text-align: center;">Art.2188-quinquies</p> <p>Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale</p> <p>1. Il Ministro della Difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188- bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente</p>	<p>C1= E' ora previsto secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione integrativa.</p>

<p>contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale.</p> <p>2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della Difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma l, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</p> <p>4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188- bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della Difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</p> <p>5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della Difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.</p>	<p>C5=Con l'inserimento del C5 sono previsto incontri, per le materie di competenza, con le OO.SS. sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.</p>
--	---

Modifiche parte procedurale testo 29-7-13 rispetto prima versione

<p>Art. 2209-quater.</p> <p>Piano di programmazione triennale scorrevole –</p> <p>1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'art. 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:</p> <p>a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito Italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nell'ambito del 20 per cento delle relative facoltà assunzionali e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies;</p> <p>b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente;</p> <p>c) delle esenzioni dal servizio, secondo i criteri di cui all'articolo 2209-sexies fissandone i contingenti massimi.</p>	<p>Art. 2209 quater lett. A)</p> <p>per il transito del personale militare nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione Difesa e delle altre Amministrazioni Pubbliche è stato introdotto il limite del 20% delle relative facoltà assunzionali.</p>
<p>Art. 2209-quinquies. Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni</p>	

<p>pubbliche -</p> <p>1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-guater, il Ministero della Difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della Difesa, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso.</p> <p>2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti da coprire nel triennio nell'ambito del 20 per cento delle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.</p> <p>3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individuali, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare.</p> <p>4. Ferme le vigenti procedure di autorizzazione, prima di avviare le procedure di assunzione ovvero di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni chiedono al Ministero della Difesa di individuare il personale militare disponibile al transito nell'ambito del contingente stabilito, indicando le sedi di lavoro.</p> <p>5. In relazione a quanto chiesto ai sensi del comma 4, il Ministero della Difesa comunica alle amministrazioni interessate, entro 90 giorni, il personale disponibile al transito, individuato sulla</p>	<p>Art. 2209 quinquies c.1 e c.2</p> <p>coinvolgimento del Dipartimento della Funzione Pubblica nelle procedure di mobilità</p>
--	---

base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonché delle professionalità acquisite:

a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;

b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;

c) anzianità anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

6. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

7. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della Difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 6.

<p>8. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c).</p> <p>9. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.</p>	
<p>Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Per ciascun militare che transita nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile del Ministero della Difesa stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate, comunque denominati.</p>	<p>Art. 1805 bis</p> <p>per ogni militare che transita nei ruoli civile della Difesa ora è previsto il versamento dell'intera quota media pro-capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate, comunque denominati.</p>
<p>«Art. 2259-ter.</p> <p>Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile</p> <p>1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della Difesa fissata in 20.000 unità al 1 gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1 gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro per la</p>	

pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

2. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, d'intesa con il Segretario generale della Difesa per l'area di relativa competenza, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della Difesa, il Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta del Segretario generale della Difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della Difesa previo esame con le organizzazioni sindacali, individua:

a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, sud divise per area funzionale, e profilo professionale;

b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:

1) accesso, a domanda, all'istituto dell'esenzione dal servizio disciplinato, per il personale militare, dall'articolo 2209-sexies, con i criteri e le modalità ivi previsti nei commi da 1 a 5, nell'ambito di contingenti massimi fissati dal piano;

2) cessazione dal servizio per collocamento in

Art. 2259 ter c.3 lett. B)

tra i criteri per il riassorbimento delle eccedenze è stato introdotto l'istituto dell'esenzione dal servizio con i criteri e le modalità previste per il personale militare.

<p>pensione secondo le vigenti disposizioni;</p> <p>3) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di a pertinenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vi ente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;</p> <p>4) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili;</p> <p>5) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;</p> <p>6) avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nei limiti delle facoltà assunzionali delle predette amministrazioni, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali.</p> <p>4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.</p> <p>5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a quarantotto sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.</p>	
---	--

<p>6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della Difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.</p> <p>7. Quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della Difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità riviste dal citato articolo.»</p>	<p>Art. 2259 ter c.7</p> <p>prevede l'alimentazione del fondo produttività con quota parte derivanti dai risparmi derivanti dalla riduzione di personale civile.</p>
<p>6. Alla formazione del personale civile del Ministero della Difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.»</p>	<p>Art. 2259 quater c.6 (nuovo comma)</p> <p>introduce il finanziamento della formazione del personale civile con quota parte (dal 2% al 5%) dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile.</p>
<p>«Art. 2259-sexies.</p> <p>Dotazioni organiche degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata -</p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della Difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale,</p>	<p>Art. 2259 sexies c.1 = inserito il principio di internalizzazione di servizi e lavori</p>

nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione dei servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali; e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annua dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.

2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.

3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive all'efficientamento degli enti di cui comma 1.»

Art. 2259 sexies c.3 = destinazione dei risparmi derivanti dal processo di internalizzazione dei servizi e lavori al sostegno delle attività produttive ed all'efficientamento degli Enti dipendenti dai Comandi Logistici di Forza Armata.

Nella riunione con il Ministro del 30 luglio u.s., la Cisl FP ha inoltre richiesto le seguenti modifiche e/o integrazioni nella parte ordinamentale:

Articolo 15 comma 2bis inserire una ulteriore lettera con la quale si dovrà specificare che il regolamento ex legge 400 dovrà individuare le funzioni amministrative e tecniche di competenza del personale civile e le funzioni di comando e operative di competenza del personale militare.

Alla lettera E del medesimo comma espungere la parola "tendenziale".

Nella parte procedurale:

Articolo 1805 bis espungere la parola "strutturale".

Articolo 2259 ter, nei commi 1, 2 e 6 prevedere la partecipazione sindacale; nel comma 3 aggiungere una lettera che dovrà prevedere l'istituto del pre pensionamento con requisiti ante legge Fornero, per l'intero periodo di vigenza di applicazione del D.lgs., ossia fino all'1/1/2025.

Articolo 2259 quater, nel comma 5 prevedere la partecipazione sindacale.

Articolo 2259 sexies, nei commi 2 e 3 prevedere la partecipazione sindacale.

Sono state altresì rappresentate le seguenti richieste che esulano dai contenuti degli schemi di decreto, ma ovviamente hanno connessioni evidenti:

- 1) Apertura di un tavolo nazionale sulla riforma complessiva del Ministero della Difesa, da avviare il prossimo mese di settembre;
- 2) Definire la nuova tabella di equiparazione tra i gradi militari e gli inquadramenti del personale civile, di modifica di quella contenuta nel DM del 2002, espungendo le due note indicate in calce dell'ultima versione proposta;
- 3) Avviare la trattativa per la definizione dei nuovi criteri per la mobilità volontaria interna all'Amministrazione.

** Il Ministro ha dichiarato accoglibili tutte le sopra citate richieste.*